RELAZIONE TECNICO-CONTABILE E GIURIDICA

Controdeduzioni alle osservazioni, ai rilievi e alle conclusioni contenuti nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025. Verbale dell'Organo di revisione n. 38 del 2 novembre 2026

Oggetto: Esame critico delle risultanze della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e formulazione di controdeduzioni in ordine al giudizio negativo espresso sul rendiconto della gestione 2025.

1. PREMESSA E FINALITÀ DELLA RELAZIONE

La presente relazione è predisposta al fine di sottoporre a una puntuale verifica tecnico-contabile e giuridica le osservazioni, i rilievi e le conclusioni formulati dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pantelleria con il verbale n. 38 del 2 novembre 2026, relativo al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

L'esame della relazione evidenzia profili di significativa criticità nella costruzione del giudizio conclusivo, sia sotto il profilo della coerenza logico-argomentativa, sia con riferimento alla completezza dell'istruttoria, alla dimostrazione delle asserite irregolarità e alla loro effettiva incidenza sugli equilibri e sull'attendibilità del rendiconto.

In particolare, si rileva una marcata discontinuità tra:

- le verifiche e le attestazioni positive formulate dal Collegio nelle diverse sezioni della relazione;
- le risultanze contabili che il medesimo Organo dichiara di avere verificato;
- le criticità successivamente prospettate nella parte dedicata alle osservazioni e ai rilievi;
- il giudizio negativo espresso nelle conclusioni, senza che sia sviluppata un'adeguata dimostrazione del rapporto tra le singole criticità e l'asserita inattendibilità complessiva del documento contabile.

La questione non riguarda, evidentemente, la possibilità per l'Organo di revisione di formulare osservazioni critiche o di evidenziare aree della gestione che necessitino di interventi correttivi.

Tale funzione costituisce parte essenziale dell'attività di vigilanza.

Ciò che viene contestato è, invece, il metodo seguito nella formulazione del giudizio negativo, caratterizzato, in diversi passaggi, da affermazioni generiche, valutazioni non adeguatamente supportate da riscontri analitici, mancata considerazione di documentazione acquisita dallo stesso Collegio e, soprattutto, da una non convincente correlazione tra i rilievi formulati e la conclusione di non approvabilità del rendiconto.

Il giudizio sul rendiconto, per la sua rilevanza istituzionale e per gli effetti che produce sull'attività dell'Ente, deve necessariamente poggiare su una ricostruzione completa, verificabile e coerente della situazione finanziaria, economica e patrimoniale.

Non può essere fondato sulla mera sommatoria di criticità gestionali, di richiami a pregresse osservazioni della magistratura contabile o di circostanze che, pur meritevoli di attenzione, non risultino tradotte in specifiche irregolarità contabili incidenti sul documento sottoposto a esame.

La presente relazione intende pertanto dimostrare che i rilievi contenuti nel verbale n. 38 risultano privi di adeguata dimostrazione, altri sono contraddetti dalle stesse attestazioni del Collegio, mentre ulteriori profili richiedono una necessaria distinzione tra criticità organizzative e irregolarità contabili effettivamente incidenti sulla rappresentazione del rendiconto.

2. IL QUADRO COMPLESSIVO DELLE VERIFICHE: LE ATTESTAZIONI POSITIVE DELLO STESSO ORGANO DI REVISIONE.

Prima di procedere all'esame delle singole contestazioni, appare necessario richiamare le principali risultanze positive che emergono dalla relazione dei revisori.

Non si tratta di circostanze marginali o di meri elementi descrittivi, ma di verifiche che investono direttamente i presupposti fondamentali dell'attendibilità del rendiconto e della tenuta degli equilibri finanziari.

L'organo di revisione attesta che nel corso del 2025 non ha rilevato gravi irregolarità contabili e che l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti della BDAP.

2.1 Risultato di amministrazione e disponibilità finanziaria

A pagina 7 della relazione il Collegio attesta che il rendiconto 2025 presenta un risultato di amministrazione con una quota disponibile positiva pari a euro 1.962.369,23.

Tale dato assume particolare rilevanza, in quanto evidenzia che, dopo la determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, l'Ente conserva una parte disponibile positiva del risultato di amministrazione.

Il dato, naturalmente, non esaurisce la verifica degli equilibri, ma costituisce un elemento oggettivo che avrebbe richiesto una valutazione espressa e puntuale nel giudizio conclusivo.

2.2 Rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

A pagina 12 il Collegio dichiara espressamente:

«L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha conseguito un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza».

La stessa relazione attesta inoltre la corretta contabilizzazione dei contributi alla finanza pubblica per l'esercizio 2025.

Si tratta di una verifica direttamente riferita all'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 785, della legge n. 207/2024.

Ne consegue che il Collegio ha riconosciuto il conseguimento dell'obiettivo di equilibrio richiesto dalla disciplina vigente.

Non si comprende, pertanto, come tale circostanza sia stata successivamente valutata nel quadro complessivo delle criticità senza una specifica indicazione di eventuali elementi idonei a comprometterne la portata.

2.3 Regolarità della gestione dei residui

A pagina 15 il Collegio dichiara di avere verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi;
- la corretta conservazione tra i residui passivi delle spese liquidate e di quelle liquidabili;
- la regolarità delle operazioni di riaccertamento;
- la motivazione delle operazioni di mantenimento e cancellazione dei residui;

- la corretta eliminazione dei crediti formalmente riconosciuti inesigibili o insussistenti;
- la conseguente riduzione del FCDE.

L'organo di revisione ha verificato che il riconoscimento dei residui attivi e passivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui atti e passivi.

Sono attestazioni che non possono essere considerate irrilevanti quando, successivamente, il medesimo Collegio assume la presenza di consistenti residui attivi e passivi come elemento di criticità.

La permanenza di residui risalenti a esercizi precedenti non costituisce, di per sé, dimostrazione della loro illegittima conservazione.

Occorre distinguere tra anzianità del residuo, effettiva sussistenza dell'obbligazione, esigibilità, stato delle procedure di riscossione o pagamento e adeguatezza degli eventuali accantonamenti.

2.4 Equilibrio di cassa e solidità finanziaria

A pagina 18 la relazione riporta un fondo di cassa al 31 dicembre 2025 pari a euro 27.145.705,04, risultante dal conto del Tesoriere.

Il Collegio attesta inoltre:

- l'adozione del piano annuale dei flussi di cassa;
- il suo aggiornamento durante l'esercizio;
- l'assenza di anticipazioni di tesoreria nel 2025;
- la corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata;
- l'esistenza dell'equilibrio di cassa.

La stessa relazione contiene la seguente affermazione:

«L'Ente risulta strutturalmente in equilibrio con una buona solidità finanziaria e liquidità di cassa e riesce a garantire il pronto pagamento dei propri debiti».

È un'affermazione particolarmente significativa, proveniente dallo stesso Organo che

successivamente formula un giudizio negativo sul rendiconto.

2.5 Attendibilità delle previsioni di cassa e tempestività dei pagamenti

A pagina 19 il Collegio riconosce che le previsioni di cassa hanno rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e che non sono state effettuate sovrastime nella previsione delle riscossioni tali da determinare il rischio di formazione di debiti pregressi in violazione dell'articolo 183, comma 8, del TUEL.

A pagina 20 riporta inoltre:

- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: 30 giorni;
- tempo medio ponderato di pagamento: 41 giorni;
- tempo medio ponderato di ritardo: -6 giorni.

Il dato relativo al ritardo ponderato, pari a meno sei giorni, è positivo, in quanto indica un pagamento medio ponderato anticipato rispetto alle rispettive scadenze.

La circostanza non elimina la necessità di verificare la correttezza dell'alimentazione della PCC, ma rende indispensabile una spiegazione puntuale dell'apparente contrasto tra l'asserita irregolarità della piattaforma e i risultati degli indicatori riportati nella stessa relazione.

2.6 Congruità del fondo contenzioso e dell'indennità di fine mandato.

A pagina 26 il Collegio attesta che il fondo contenzioso, pari a euro 426.041,07 è adeguato al contenzioso in essere.

Nella stessa pagina riconosce la congruità delle quote accantonate per l'indennità di fine mandato del Sindaco, pari complessivamente a euro 11.528,55.

2.7 Riduzione dello stock del debito commerciale.

A pagina 27 il Collegio riporta uno stock di debito commerciale al 31 dicembre 2025 pari a euro 953.484,78, rispetto a euro 1.994.773,29 dell'esercizio precedente.

Si registra, pertanto, una riduzione di euro 1.041.288,51, pari a circa il 52,20%.

Lo stesso Collegio ritiene adeguata la conservazione dei residui passivi rispetto allo stock del debito commerciale e riconosce i presupposti per non effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

2.8 Rispetto dei vincoli di spesa del personale

Alle pagine 31 e 32 il Collegio verifica espressamente:

- il rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;
- il rispetto dei limiti assunzionali;
- il rispetto del valore soglia previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019;
- l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
- la certificazione del fondo per il salario accessorio;
- la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa.

Sono verifiche che attestano la sostenibilità della spesa di personale e il rispetto dei relativi vincoli normativi.

2.9 Rispetto dei limiti di indebitamento

A pagina 34 il Collegio attesta il rispetto delle condizioni per il ricorso all'indebitamento e dei limiti previsti dall'articolo 204 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti viene quantificata nello 0,74%.

Viene inoltre attestata l'assenza di garanzie e operazioni di finanziamento a favore di soggetti terzi e di organismi partecipati.

2.10 Allineamento della contabilità PNRR e correttezza degli accertamenti

A pagina 42 il Collegio riconosce che:

- la contabilità al 31 dicembre 2025 è allineata ai dati contenuti nella banca dati ReGiS;
- l'Ente ha rispettato i criteri di accertamento e impegno previsti dalla FAQ n. 48 di Arconet per i progetti a rendicontazione già conclusi. Tale circostanza è in evidente contrasto con il rilievo in ordine alla mancata costituzione del FPV di parte capitale. Come già contro dedotto, appare evidente che la sua mancata costituzione sia da ricondurre alla corretta applicazione del il principio contabile 4/2 che al paragrafo 3.6 lettera c) riporta i "Contributi

a rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un'amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell'ente erogante di voler finanziare la spesa" a rendicontazione", l'accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

- l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;
- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni.

Anche in questo caso il Collegio riconosce la correttezza di specifici aspetti della gestione contabile.

2.11 Sintesi delle verifiche positive

Le risultanze sopra richiamate dimostrano che il rendiconto è stato oggetto di verifiche che hanno restituito un quadro significativamente diverso da quello che emerge dalla conclusione negativa.

Non si sostiene che tali attestazioni rendano automaticamente inattaccabile ogni singola posta contabile. Si sostiene, più correttamente, che esse impongono al Collegio un onere motivazionale particolarmente rigoroso, soprattutto quando intende pervenire a una conclusione radicalmente negativa.

Il giudizio conclusivo avrebbe dovuto spiegare:

1. quali verifiche positive siano state successivamente superate da elementi di segno contrario;
2. quali specifiche poste contabili risultino effettivamente irregolari;
3. quale sia la loro quantificazione;
4. quale effetto producano sul risultato di amministrazione e sugli equilibri;
5. per quale ragione le irregolarità riscontrate non possano essere oggetto di rilievi, raccomandazioni o misure correttive senza compromettere l'attendibilità complessiva del rendiconto.

Questa dimostrazione, nella relazione esaminata, non risulta sviluppata in maniera adeguata.

3. CONTRODEDUZIONI AI SINGOLI RILIEVI

3.1 Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

Il Collegio sostiene che il FPV di spesa in conto capitale non sia stato attivato e che, nella sua quantificazione, siano stati commessi «errori evidenti» ascrivibili al Settore II – Area Tecnica.

Aggiunge che la reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità non sarebbe conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Si tratta di uno dei rilievi più ricorrenti della relazione, ma anche di uno di quelli che maggiormente necessitano di una dimostrazione analitica.

In primo luogo, lo stesso Collegio, a pagina 8, attesta che le entrate esigibili destinate al finanziamento di investimenti, per le quali non è stato costituito il FPV, sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione, secondo la fonte di finanziamento.

La circostanza dimostra che il Collegio ha riconosciuto l'avvenuta rappresentazione delle relative risorse nel risultato di amministrazione.

In secondo luogo, la mancata costituzione del FPV in conto capitale non rappresenta

automaticamente una violazione contabile.

La sua corretta determinazione richiede l'esame delle singole obbligazioni giuridicamente perfezionate, della loro esigibilità, dei cronoprogrammi, dello stato delle procedure di affidamento e delle condizioni previste dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Il FPV non costituisce un fondo da alimentare indistintamente in presenza di qualsiasi stanziamento di investimento o di qualsiasi disponibilità finanziaria.

È necessario, pertanto, individuare concretamente:

- gli interventi per i quali sarebbe stato necessario costituire il FPV;
- le relative fonti di finanziamento;
- gli impegni e le prenotazioni interessati;
- i cronoprogrammi originari e quelli aggiornati;
- le annualità di esigibilità;
- le disposizioni contabili che sarebbero state violate;
- l'effetto quantitativo della presunta irregolarità sul risultato di amministrazione.

La relazione non fornisce una ricostruzione analitica sufficiente a consentire tali verifiche.

L'espressione «errori evidenti» non può sostituire la dimostrazione dell'errore.

Analogamente, l'affermazione secondo cui la reimputazione non sarebbe conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi avrebbe dovuto essere accompagnata dall'indicazione degli interventi interessati, delle annualità corrette e degli importi da ricollocare.

Contributi a rendicontazione

Particolare attenzione deve essere riservata ai contributi a rendicontazione.

Il principio contabile applicato 4/2, paragrafo 3.6, lettera c), disciplina specificamente l'accertamento delle entrate derivanti da trasferimenti a rendicontazione tra amministrazioni che adottano il principio della competenza finanziaria potenziata.

In tale fattispecie l'ente beneficiario accerta l'entrata negli stessi esercizi in cui l'amministrazione

erogante ha registrato i corrispondenti impegni.

Ne consegue che non è possibile considerare automaticamente irregolare l'assenza di un FPV in relazione a contributi a rendicontazione senza verificare la natura del trasferimento, l'esistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, l'imputazione degli impegni da parte dell'ente erogante e il cronoprogramma.

La disciplina non consente di confondere il problema dell'accertamento del trasferimento con quello della costituzione del FPV relativo alla spesa finanziata.

Le due questioni devono essere esaminate separatamente.

Disciplina sopravvenuta per gli investimenti

La relazione richiama inoltre l'articolo 1, comma 660, della legge n. 199/2025, relativo all'integrazione del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2.

Anche tale richiamo deve essere applicato correttamente, considerando la specifica fattispecie contrattuale e le condizioni richieste dalla norma.

La deliberazione n. 12/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana e la FAQ Arconet n. 57/2026 hanno precisato l'ambito applicativo della nuova disciplina, distinguendolo in relazione alla soglia prevista per l'affidamento diretto.

Non è quindi sufficiente richiamare genericamente la disposizione per sostenere l'esistenza di un errore nella quantificazione del FPV.

Il rilievo, così formulato, pertanto, non risulta adeguatamente dimostrato e non è stata prodotta la ricostruzione analitica delle singole poste, indicando gli importi, le obbligazioni, i cronoprogrammi e le specifiche violazioni contestate, distinguendo le fattispecie di contributi a rendicontazione dagli altri interventi di investimento.

In assenza di tale dimostrazione, l'affermazione di un errore evidente imputabile all'Area tecnica rimane una conclusione non sorretta da un'istruttoria sufficientemente esplicitata.

3.2 Mantenimento dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti

Il Collegio contesta il mantenimento di residui attivi e passivi provenienti dal 2021 e da esercizi precedenti, indicandone l'ammontare in circa sette milioni di euro per i residui attivi e circa quattro

milioni per quelli passivi.

Il rilievo, nella sua formulazione, non risulta sufficiente a dimostrare una violazione dei principi contabili.

L'anzianità di un residuo costituisce certamente un elemento da sottoporre a verifica, ma non rappresenta, autonomamente, una causa di cancellazione.

La disciplina del riaccertamento ordinario richiede di verificare la permanenza delle ragioni del credito o del debito, la relativa esigibilità e la corretta imputazione contabile.

Non impone la cancellazione automatica di tutti i residui che abbiano superato una determinata anzianità.

La stessa relazione, peraltro, attesta espressamente:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui;
- la corretta conservazione delle spese liquidate e liquidabili;
- l'avvenuta motivazione delle operazioni di mantenimento;
- la corretta eliminazione dei crediti inesigibili o insussistenti;
- la riduzione conseguente del FCDE.

È quindi necessario chiarire per quale ragione la permanenza dei residui anziani, già sottoposti al procedimento di riaccertamento ordinario e verificati dal Collegio, venga successivamente qualificata come criticità tale da incidere negativamente sul giudizio complessivo.

Non è sufficiente richiamare l'ammontare complessivo dei residui.

Occorre distinguere:

a) residui attivi derivanti da trasferimenti di altre amministrazioni pubbliche;

b) residui attivi relativi a contributi in conto capitale e opere pubbliche;

c) residui tributari;

d) residui derivanti da entrate patrimoniali e servizi;

e) residui passivi relativi a obbligazioni perfezionate e non ancora liquidate;

f) residui passivi relativi a investimenti e a procedure amministrative ancora in corso.

La distinzione è fondamentale, poiché la natura delle singole poste incide sulla loro valutazione

contabile.

In particolare, la presenza di residui attivi relativi a trasferimenti pubblici o a finanziamenti di opere non può essere assimilata, senza ulteriori verifiche, a quella di crediti tributari di dubbia riscossione.

Allo stesso modo, un residuo passivo relativo a un investimento finanziato, fondato su un'obbligazione giuridicamente perfezionata, non equivale necessariamente a un debito commerciale scaduto.

Il Collegio avrebbe dovuto dimostrare, per ciascuna categoria interessata, l'eventuale insussistenza, inesigibilità o erronea imputazione.

Sulla rilevanza dell'ammontare dei residui, il dato quantitativo, isolatamente considerato, non dimostra una compromissione degli equilibri.

La sua rilevanza dipende dalla natura delle poste, dalla loro corretta conservazione, dalla copertura finanziaria e dall'adeguatezza degli accantonamenti.

La stessa relazione evidenzia che il Comune ha conservato residui passivi in misura ritenuta adeguata rispetto allo stock del debito commerciale risultante dalla PCC.

Non si comprende, pertanto, come la consistenza dei residui passivi possa essere utilizzata quale argomento negativo senza una specifica distinzione rispetto ai debiti commerciali effettivamente scaduti e non pagati.

Il rilievo non può trasformarsi in una presunzione generalizzata di irregolarità contabile.

3.3 Alimentazione della Piattaforma dei crediti commerciali

Il Collegio afferma che l'Ente non avrebbe alimentato correttamente la Piattaforma dei crediti commerciali del MEF.

L'affermazione è formulata in termini generici e non individua le specifiche operazioni, le fatture o le informazioni che risulterebbero non correttamente registrate.

La criticità appare ancora più evidente se si considera che la stessa relazione riporta i dati della piattaforma e riconosce:

- uno stock del debito commerciale al 31 dicembre 2025 pari a euro 953.484,78;
- una riduzione rispetto al 2024 di oltre un milione di euro;

- un tempo medio ponderato di ritardo pari a -6 giorni;
- una conservazione dei residui passivi ritenuta adeguata.

La riduzione dello stock del debito commerciale, pari a circa il 52,20%, rappresenta un risultato oggettivo della gestione.

Il dato relativo al tempo medio ponderato di ritardo, pari a -6 giorni, è anch'esso positivo.

Anche in questo caso, il Collegio avrebbe dovuto individuare puntualmente la segnalazione MEF sulla quale fonda la propria contestazione e specificare:

- la data della segnalazione;
- il contenuto della segnalazione;
- le fatture interessate;
- le registrazioni mancanti o errate;
- gli importi coinvolti;
- le eventuali difformità tra la PCC e le scritture contabili dell'Ente;
- le conseguenze effettive sulla rappresentazione dello stock del debito e sugli indicatori di pagamento.

La mera affermazione secondo cui la piattaforma non sarebbe stata correttamente alimentata, senza indicare le anomalie riscontrate, non consente una verifica in contraddittorio.

Sulla contraddittorietà delle risultanze si rappresenta che la relazione riporta un tempo medio ponderato di pagamento di 41 giorni e un tempo medio ponderato di ritardo di -6 giorni.

I due indicatori non sono necessariamente contraddittori, poiché il secondo è calcolato rispetto alle scadenze effettive delle fatture e non semplicemente rispetto al termine ordinario di trenta giorni.

La circostanza che il Collegio abbia riportato entrambi i dati senza evidenziare un'anomalia specifica rende comunque necessario chiarire quale profilo della PCC sia stato ritenuto irregolare.

In mancanza di tale chiarimento, il rilievo non può essere considerato adeguatamente motivato e pertanto risulta essere insussistente.

3.4 Misure organizzative per il tempestivo pagamento dei debiti commerciali

Il Collegio afferma che l'Ente non avrebbe adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Tale affermazione è contestata.

L'Amministrazione ha adottato uno specifico strumento organizzativo, mediante deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 16/02/2024, avente a oggetto le misure organizzative finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle fatture commerciali, tra l'altro analiticamente disciplinate dal principio contabile 4/2 al paragrafo **5.1-bis Il processo di spesa dei debiti commerciali** inserito dal DM 16 marzo 2026;

L'adozione di tale atto deve essere valutata concretamente, considerando il suo contenuto, le disposizioni organizzative impartite, le responsabilità assegnate e le procedure di monitoraggio previste.

Non è pertanto corretto affermare l'assenza di misure organizzative senza confrontarsi con il provvedimento formalmente adottato dall'Ente.

Il Collegio sconosce la deliberazione in questione.

3.5 Assegnazione degli obiettivi annuali sui tempi di pagamento

Il Collegio sostiene che l'Ente non avrebbe assegnato gli obiettivi annuali relativi ai tempi di pagamento a tutti e responsabili apicali, con integrazione dei rispettivi contratti individuali.

Anche tale affermazione risulta non veritiera, atteso che l'obiettivo è stato inserito nel PIAO 2025/2027, giusta deliberazione giuntale n. 233 del 08/07/2025 e l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

3.6 Congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il rilievo relativo al FCDE costituisce il profilo più delicato dell'intera relazione e richiede una risposta particolarmente analitica.

Il Collegio riporta espressamente che il Responsabile del Servizio finanziario, con nota prot. n. 27274 del 29 ottobre 2026, ha trasmesso l'attestazione di congruità del FCDE al 31 dicembre 2025, richiesta il 28.10.2026, confermando l'accantonamento di euro 5.571.515,46.

Il Collegio, tuttavia, dopo avere acquisito tale documentazione, afferma che il fondo **«PARREBBE SOTTOSTIMATO».**

La formulazione utilizzata evidenzia che il Collegio non espone un accertamento definitivo di illegittimità, ma una **VALUTAZIONE PROBABILISTICA**.

La questione, tuttavia, non può essere risolta facendo leva esclusivamente sul carattere dubitativo dell'espressione utilizzata.

In particolare, occorre verificare:

1. la corretta individuazione delle tipologie di entrata soggette ad accantonamento;
2. la corretta classificazione delle entrate escluse;
3. la corrispondenza tra residui iniziali, riscossioni in conto residui e residui conservati;
4. l'omogeneità delle grandezze utilizzate nel calcolo;
5. la corretta applicazione della media di riscossione;
6. la presenza di crediti assistiti da garanzia;
7. la presenza di crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
8. la corretta considerazione delle entrate accertate per cassa;
9. la coerenza del calcolo con la documentazione trasmessa dal Responsabile finanziario.

Il punto centrale è che il Collegio non può limitarsi a esprimere un proprio convincimento ipotetico senza dimostrare analiticamente perché le esclusioni operate dal Comune sarebbero illegittime.

La relazione del Collegio riporta che l'Ente ha espunto dal calcolo i crediti assistiti da garanzia e quelli vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, provvedendo coerentemente a escludere le relative componenti anche dai residui conservati e dalle riscossioni.

Tale metodologia risponde all'esigenza di omogeneità delle grandezze utilizzate nel calcolo.

La stessa Corte dei conti, nella deliberazione n. 38/2026/PRSP, ha richiamato le categorie di entrate che possono essere escluse automaticamente dal FCDE, individuandole nei crediti verso altre amministrazioni pubbliche, nei crediti assistiti da fideiussione e nelle altre fattispecie espressamente previste dai principi contabili.

Pertanto, non è sufficiente affermare che l'esclusione di una determinata entrata sia soggettivamente

ritenuta non condivisibile: occorre individuare la specifica categoria, dimostrare l'assenza dei presupposti normativi per l'esclusione e quantificare il conseguente maggior accantonamento.

Sull'applicazione dell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2

La relazione richiama l'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

È necessario evitare un'interpretazione eccessivamente semplificata della disciplina.

L'esempio n. 5 contiene indicazioni metodologiche relative alla determinazione del fondo e alle categorie di entrate che non richiedono l'accantonamento. La sua applicazione deve essere coordinata con le specifiche disposizioni del principio contabile relative al rendiconto.

Appare, pertanto, un errore oggettivo sostenere che l'esempio n. 5 sia del tutto estraneo alla determinazione del FCDE in sede di rendiconto.

Il punto decisivo è un altro: il Collegio deve dimostrare che il procedimento concretamente seguito dall'Ente abbia determinato una sottostima effettiva, tenendo conto delle esclusioni legittime e della corretta omogeneità delle basi di calcolo.

L'attestazione del Responsabile finanziario del 29 ottobre 2026 non poteva essere ignorata o superata mediante una mera affermazione.

Se il Collegio riteneva non condivisibile il calcolo, avrebbe dovuto indicare:

- quali dati dell'attestazione fossero errati;
- quali esclusioni fossero prive di fondamento;
- quali entrate dovessero essere ricomprese;
- quale fosse il criterio di calcolo corretto;
- quale importo dovesse essere ulteriormente accantonato.

Inoltre, avrebbe dovuto confrontarsi con la documentazione analitica trasmessa dal Responsabile finanziario, dando conto delle ragioni per le quali essa non fosse idonea a superare le criticità precedentemente prospettate.

Per le ragioni sopra addotte, il rilievo deve considerarsi superato.

3.7 Potenziamento dell'attività di riscossione.

Il Collegio ripropone la necessità di potenziare l'attività di riscossione delle entrate proprie,

richiamando le precedenti osservazioni della Corte dei conti.

Anche in questo caso la relazione non considera adeguatamente l'evoluzione dei dati relativi all'esercizio 2025.

La tabella riportata a pagina 29 evidenzia il seguente andamento della riscossione delle entrate correnti in conto competenza:

Esercizio	Percentuale di riscossione
2023	78,58%
2024	84,78%
2025	87,15%

Il miglioramento è progressivo e significativo.

Tra il 2023 e il 2025 la capacità di riscossione delle entrate correnti in conto competenza è aumentata di 8,57 punti percentuali.

In termini assoluti, le riscossioni di competenza delle entrate correnti sono passate da euro 11.994.060,60 nel 2023 a euro 14.693.436,29 nel 2025.

Si tratta di un incremento di euro 2.699.375,69.

Anche con riferimento alle entrate in conto residui, la relazione evidenzia un miglioramento rispetto al 2023:

Esercizio	Percentuale di riscossione dei residui
2023	26,86%
2024	31,67%
2025	31,31%

Sempre a pag. 29 l'organo di revisione attesta che l'andamento delle entrate correnti del triennio migliora di anno in anno.

Non è corretto rappresentare la gestione come caratterizzata da una generalizzata assenza di miglioramento, ignorando l'incremento registrato nella riscossione in conto competenza e il confronto con il 2023.

L'Amministrazione, inoltre, ha già predisposto e approvato un piano strutturale di potenziamento

dell'attività di riscossione, mediante deliberazione della Giunta comunale n. 329 del 28/10/2026.

Il Collegio avrebbe dovuto valutare non soltanto la persistenza di criticità pregresse, ma anche le misure concretamente adottate dall'Ente e i risultati conseguiti nell'esercizio oggetto di rendicontazione.

La gestione della riscossione deve essere valutata sulla base di dati omogenei, distinti per tipologia di entrata, per competenza e per residui, senza confondere la persistenza di crediti da riscuotere con l'assenza di attività di recupero.

3.8 Consistenza e incremento dei residui attivi

Il Collegio individua l'aumento dei residui attivi finali nel biennio 2024-2025 quale profilo di irregolarità contabile.

Anche questa affermazione non risulta sufficientemente motivata.

L'incremento dei residui attivi deve essere analizzato in relazione alla loro composizione.

Non è possibile equiparare, sotto il profilo della rischiosità, un residuo derivante da un trasferimento pubblico formalmente impegnato dall'amministrazione erogante a un credito tributario di difficile riscossione.

Il dato aggregato, pertanto, non è sufficiente a dimostrare un deterioramento della situazione finanziaria.

Occorre individuare:

- le tipologie di entrata interessate;
- l'ammontare dei residui derivanti dalla gestione di competenza;
- l'ammontare dei residui provenienti dagli esercizi precedenti;
- la quota riferita a trasferimenti pubblici;
- la quota relativa a investimenti;
- la quota effettivamente soggetta a FCDE;
- la corrispondente capacità di riscossione.

La relazione, invece, non sviluppa tale ricostruzione nella parte conclusiva.

Inoltre, lo stesso Collegio attesta la regolarità delle procedure di riaccertamento e la corretta conservazione dei residui.

Il rilievo deve quindi ritenersi superato.

3.9 Consistenza e incremento dei residui passivi

Il medesimo ragionamento vale per i residui passivi.

La loro consistenza non dimostra automaticamente la presenza di debiti scaduti, non pagati o privi di copertura.

Il Collegio avrebbe dovuto distinguere tra debiti commerciali, obbligazioni relative a investimenti, trasferimenti, somme da liquidare e altre poste passive.

La stessa relazione riconosce che:

- la conservazione dei residui passivi è adeguata rispetto allo stock del debito commerciale;
- le previsioni di cassa non sono state sovrastimate;
- non si sono verificate anticipazioni di tesoreria;
- l'Ente dispone di una significativa liquidità;
- la gestione di cassa è strutturalmente in equilibrio.

Il rilievo, pertanto, non può essere formulato mediante un semplice richiamo all'ammontare dei residui passivi.

Occorre dimostrare quali specifiche poste siano state conservate illegittimamente e quale sia il loro effetto sul rendiconto.

3.10 Mancato accantonamento al fondo per i rinnovi contrattuali e al fondo per le passività potenziali

Il Collegio rileva l'assenza di accantonamenti per i rinnovi contrattuali e per le passività potenziali.

Anche questo profilo necessita di una distinzione.

Fondo per i rinnovi contrattuali

La valutazione deve essere effettuata considerando la disciplina contrattuale applicabile, le obbligazioni già perfezionate, gli oneri effettivamente maturati e le disposizioni contabili vigenti al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, il rilievo non ha alcun impatto sul risultato del conto consuntivo, atteso che l'ente ha impegnato integralmente le risorse al 31/12/2025, per poi reimputarle sull'esercizio 2026. L'organo di revisione ha verificato in sede di riaccertamento ordinario l'operato dell'ufficio, nulla eccependo. Non è sufficiente richiamare genericamente l'assenza di un fondo per affermare l'esistenza di una violazione.

Il Collegio deve indicare quale specifico onere contrattuale, già maturato o contabilmente da accantonare alla data di chiusura dell'esercizio, non sarebbe stato considerato e in quale misura.

Fondo per le passività potenziali

Il Collegio collega tale rilievo alla presenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento e finanziamento.

La relazione, a pagina 33, riporta debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2025 per euro 88.594,31, derivanti da sentenze esecutive.

Si tratta di due circostanze diverse.

L'importo di euro 88.594,31 riguarda debiti già riconosciuti e finanziati nel corso dell'esercizio e non può essere automaticamente assimilato a debiti ancora da riconoscere al 31 dicembre 2025.

Quanto alle eventuali passività pendenti, il Collegio avrebbe dovuto indicare:

- quali posizioni fossero state comunicate o conosciute;
- quale fosse la loro natura;
- quali importi fossero stimati;
- quali responsabili non avessero trasmesso le attestazioni;
- quale fosse il rischio concreto di soccombenza o di riconoscimento;
- quale accantonamento fosse effettivamente necessario.

In assenza di tali indicazioni, appare errato rilevare l'ingiusta assenza dell'accantonamento de quo.

3.11 PNRR e PNC: andamento dei progetti e copertura degli obblighi di restituzione.

La relazione, a pagina 42, attesta che la contabilità dell'Ente risulta allineata alla banca dati ReGiS e che i criteri di accertamento e impegno previsti dalla FAQ n. 48 di Arconet sono stati rispettati per i

progetti a rendicontazione già conclusi.

Il Collegio rileva, tuttavia, che l'andamento dei progetti non sarebbe conforme alle tempistiche previste e che non sarebbe stata data integrale copertura in bilancio agli obblighi di restituzione in favore dell'amministrazione titolare.

I due rilievi devono essere tenuti distinti.

Il ritardo nell'esecuzione di un progetto costituisce un elemento di monitoraggio amministrativo e gestionale, ma non rappresenta automaticamente una violazione contabile del rendiconto, se non analiticamente ricondotta all'errata costituzione del FPV.

Per assumere rilevanza sul piano finanziario occorre dimostrare che il ritardo abbia prodotto specifici effetti, quali la perdita del finanziamento, l'insorgenza di un'obbligazione restitutoria, l'errata contabilizzazione delle entrate o delle spese oppure l'assenza di una necessaria copertura.

Diversamente, la contestazione relativa alla mancata copertura degli obblighi di restituzione deve essere esaminata con particolare attenzione.

Il Collegio avrebbe dovuto indicare:

- i progetti interessati;
- gli atti dai quali deriva l'obbligo di restituzione;
- l'importo delle somme da restituire;
- la data di insorgenza dell'obbligazione;
- l'esigibilità della passività;
- la copertura finanziaria che si ritiene mancante;
- l'effetto sul risultato di amministrazione.

In assenza di tale ricostruzione, l'affermazione rimane generica e non consente di individuare l'eventuale irregolarità contabile.

3.12 Relazione della Giunta al rendiconto

Il Collegio riconosce che la relazione della Giunta è stata predisposta in aderenza all'articolo 231 del TUEL e all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011.

Successivamente rileva che non sarebbero stati illustrati i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'Ente e i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Anche in questo caso è necessario individuare concretamente le parti mancanti e il contenuto informativo ritenuto insufficiente.

La contestazione non può limitarsi a un'affermazione generale, soprattutto quando il Collegio riconosce la presenza degli elementi fondamentali della relazione.

Il collegio doveva specificare quali criteri di valutazione, quali aspetti della gestione e quali fatti successivi alla chiusura dell'esercizio avrebbero dovuto essere illustrati, distinguendo le eventuali carenze informative dalle irregolarità che incidono sulla rappresentazione contabile del rendiconto.

L'eventuale necessità di integrare la relazione della Giunta non può essere automaticamente trasformata in un giudizio di inattendibilità del conto del bilancio.

4. SULLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 38/2026/PRSP

Particolare attenzione merita il richiamo alla deliberazione n. 38/2026/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana.

Tale pronuncia ha esaminato i rendiconti 2021, 2022, 2023 e 2024 e i bilanci di previsione relativi ai trienni 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025.

La Corte ha individuato sei profili di criticità e ha richiesto all'Amministrazione di intervenire con immediatezza, riservandosi di verificare gli esiti delle misure nei successivi esercizi.

È fondamentale rilevare che la pronuncia riguarda esercizi precedenti al rendiconto 2025.

La sua funzione è quella di richiamare l'Ente alla correzione delle criticità pregresse e di imporre un monitoraggio successivo.

Non può essere utilizzata come automatica dimostrazione che le medesime criticità persistano, immutate, anche nel rendiconto 2025.

Il Collegio avrebbe dovuto verificare l'evoluzione di ciascun profilo e confrontare le risultanze del 2025 con quelle precedentemente esaminate dalla Corte.

In particolare, il medesimo verbale n. 38 evidenzia un significativo miglioramento della riscossione delle entrate correnti in conto competenza, passata dal 78,58% del 2023 all'87,15% del 2025.

Registra inoltre una riduzione dello stock del debito commerciale di oltre il 52%.

Questi elementi dimostrano che l'Ente ha conseguito risultati migliorativi su aspetti che erano stati oggetto di precedenti osservazioni.

la deliberazione della corte dei conti non può quindi essere utilizzata come una sorta di presunzione permanente di irregolarità.

La verifica deve riguardare il rendiconto 2025, sulla base dei dati e delle condizioni esistenti alla data di riferimento.

5. LA CONTRADDITTORIETÀ TRA LA PARTE ISTRUTTORIA E LE CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE

Dall'esame complessivo del verbale emerge un problema di coerenza interna, di manifesta illogicità e di aporia.

Il Collegio, nella parte analitica della relazione, attesta numerose circostanze positive che investono i principali elementi della gestione finanziaria.

Nella parte conclusiva, invece, formula un giudizio negativo infondato, poiché incentrato su cinque gruppi di rilievi, senza sviluppare un'adeguata dimostrazione del loro effetto complessivo sul rendiconto.

La criticità non consiste nella semplice coesistenza di valutazioni positive e negative.

Consiste nell'assenza di un percorso argomentativo che consenta di comprendere come le prime siano state considerate e perché le seconde siano state ritenute prevalenti.

In particolare, non viene adeguatamente chiarito:

- perché l'avanzo disponibile di euro 1.962.369,23 non sia stato considerato nel giudizio complessivo;
- perché il conseguimento dell'equilibrio di finanza pubblica non abbia avuto rilevanza nella valutazione;
- per quale ragione la regolarità del riaccertamento dei residui sia stata successivamente posta in discussione sulla base della loro sola anzianità;

- perché la riduzione dello stock del debito commerciale e il tempo medio ponderato di ritardo negativo non siano stati considerati nella valutazione della gestione dei pagamenti;
- quale sia l'effetto concreto della presunta irregolarità del FPV;
- quali poste siano state effettivamente escluse o incluse in modo errato nel calcolo del FCDE;
- quale sia l'ammontare delle passività PNRR che si assumono prive di copertura;
- quali specifiche passività potenziali siano state omesse.

Il Collegio avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva, non limitandosi a riproporre criticità già rilevate in esercizi precedenti o a formulare contestazioni non accompagnate da un'adeguata dimostrazione.

La relazione presenta, inoltre, una non trascurabile discrasia tra la sezione dedicata alle verifiche e quella conclusiva: alcuni aspetti vengono attestati come regolari nelle verifiche analitiche, ma successivamente richiamati in termini negativi senza indicare quali nuovi elementi abbiano determinato il mutamento della valutazione.

6. SULLA NECESSITÀ DI DISTINGUERE LE IRREGOLARITÀ CONTABILI DALLE CRITICITÀ GESTIONALI

Un ulteriore profilo riguarda la sovrapposizione, nella relazione, di situazioni aventi natura profondamente diversa.

Occorre distinguere:

- le irregolarità contabili, definite dallo stesso organo non gravi a pag 4, sono quelle che determinano una violazione dei principi di rilevazione, imputazione, conservazione o rappresentazione delle poste contabili.
- Le criticità gestionali che riguardano l'efficienza dell'organizzazione amministrativa, la capacità di riscossione, il rispetto dei cronoprogrammi e il miglioramento dei processi interni.

- Le carenze informative che riguardano l'insufficiente illustrazione di determinate circostanze o la mancata trasmissione di documentazione.
- Rischi finanziari potenziali che richiedono una valutazione della probabilità, dell'importo e dell'esigibilità delle passività, nonché della necessità di specifici accantonamenti.

Tali categorie non possono essere considerate equivalenti.

Una criticità gestionale può richiedere misure correttive senza determinare necessariamente l'inattendibilità del rendiconto.

Una carenza documentale può richiedere integrazioni istruttorie senza dimostrare, automaticamente, l'erroneità di una posta contabile.

Un residuo anziano può richiedere una verifica approfondita senza che ciò comporti necessariamente la sua cancellazione.

Una passività potenziale deve essere concretamente individuata e quantificata prima di potere affermare l'insufficienza degli accantonamenti.

La relazione del Collegio non sviluppa adeguatamente tali distinzioni.

7. SULLA NECESSITÀ DI UNA MOTIVAZIONE ANALITICA DEL GIUDIZIO NEGATIVO

L'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all'Organo di revisione funzioni di collaborazione con l'organo consiliare e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

Il giudizio sul rendiconto deve pertanto consentire al Consiglio comunale di comprendere le ragioni tecniche e giuridiche che conducono alle conclusioni espresse.

La motivazione non può risolversi in un elenco di criticità, ma deve consentire di ricostruire il rapporto tra i rilievi e le risultanze contabili.

In particolare, quando viene espresso un giudizio negativo, è necessario che siano chiaramente individuati:

1. il fatto contestato;

2. la disposizione normativa o il principio contabile violato;
3. la documentazione esaminata;
4. l'importo interessato;
5. l'effetto sulla situazione finanziaria;
6. la rilevanza della criticità ai fini dell'attendibilità del rendiconto.

La relazione del 2 novembre 2026 presenta, sotto diversi profili, un livello di dettaglio molto carente e insufficiente a soddisfare tali esigenze.

Non è possibile, ad esempio, desumere dalla sola consistenza dei residui la presenza di un errore contabile.

Non è possibile affermare l'irregolarità della PCC senza individuare le registrazioni non corrette.

Non è possibile affermare la sottostima del FCDE senza dimostrare la non applicabilità delle esclusioni operate dall'Ente.

Non è possibile contestare la quantificazione del FPV senza individuare gli interventi e le obbligazioni interessati.

Non è possibile affermare l'esistenza di passività non coperte senza individuarne la natura e la consistenza.

La motivazione del giudizio negativo deve essere, quindi, coerente con la complessità e la rilevanza delle contestazioni formulate.

8. CONCLUSIONI E VALUTAZIONI FINALI

Alla luce dell'esame condotto, si ritiene che il giudizio negativo espresso dall'Organo di revisione con verbale n. 38 del 2 novembre 2026 non risulti adeguatamente sostenuto da una motivazione analitica e coerente con le verifiche riportate nella stessa relazione, apparendo anzi contraddittorio, manifestamente illogico e viziato da oggettiva aporia logica.

In particolare:

- il Collegio riconosce un avanzo disponibile positivo;
- attesta il conseguimento degli equilibri di finanza pubblica;

- riconosce la regolarità delle operazioni di riaccertamento dei residui;
- attesta l'esistenza di un equilibrio di cassa e di una significativa liquidità;
- certifica l'assenza di anticipazioni di tesoreria;
- riconosce la riduzione dello stock del debito commerciale;
- verifica il rispetto dei limiti di spesa del personale e dei vincoli assunzionali;
- assevera il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
- attesta il rispetto dei limiti di indebitamento;
- riconosce l'allineamento della contabilità PNRR a ReGiS;
- riconosce la correttezza dei criteri di accertamento e impegno per i progetti a rendicontazione conclusi;
- ritiene adeguato il fondo contenzioso;
- ritiene congruo il fondo per l'indennità di fine mandato.

A fronte di tali attestazioni, i rilievi negativi risultano privi di una sufficiente dimostrazione analitica o non adeguatamente correlati a specifiche alterazioni delle risultanze contabili.

Le criticità relative alla riscossione e alla consistenza dei residui devono essere valutate alla luce dei risultati conseguiti nel 2025 e delle misure organizzative già adottate.

Le contestazioni relative alla PCC devono essere supportate da specifiche anomalie documentate.

La contestazione relativa al FPV deve essere accompagnata dall'individuazione delle singole obbligazioni e dei cronoprogrammi interessati.

Il rilievo sul FCDE è palesemente non corretto.

Le eventuali passività potenziali devono essere individuate e quantificate.

Non può essere condivisa, pertanto, una conclusione negativa che non dia conto in modo esaustivo del rapporto tra le singole contestazioni e il risultato complessivo della gestione.

Il Consiglio comunale è chiamato a deliberare sulla base di un quadro conoscitivo completo, non potendo sostituire a un'analisi tecnico-contabile la mera adesione a valutazioni non sufficientemente dimostrate.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il giudizio negativo espresso dal Collegio dei revisori sia affetto da contraddizioni interne e non possa essere considerato attendibile.

Si propone pertanto al Consiglio comunale:

1. di prendere atto delle presenti controdeduzioni e della documentazione richiamata;
2. di valutare le risultanze del rendiconto 2025 tenendo conto delle attestazioni positive contenute nella stessa relazione, tenendo in considerazione le presenti controdeduzioni quali superamento dei rilievi e delle criticità eccepite;

La valutazione conclusiva deve fondarsi sui dati, sulle disposizioni contabili applicabili e sulla dimostrazione delle effettive irregolarità, non su presunzioni, affermazioni generiche o criticità non adeguatamente correlate alle risultanze del rendiconto.

Pantelleria 04.11.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott Fabrizio Maccotta

FABRIZIO
MACCOTTA
04.11.2026
13:27:34
GMT+01:00